Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 10 dicembre 1941 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100 » semestrale » 50 » trimestrale » 25 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 50 Un fascicolo » 4	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60 » semestrale » 30 » trimestrale » 15 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 120 » semestrale » 60 » trimestrale » 30 Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*" alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234); Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5), oppure alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 290 DEL 10 DICEMBRE 1941-XX

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 62: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1949-XXVII, delle ventotto serie emesse in base alla legge 4 febbraio 1940-XVIII, n. 20, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni eseguite nei giorni 27, 28, 29, 30, 31 ottobre e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 novembre 1941-XX.
(4836)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 63: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 5 % create per i lavori di sistemazione del Tevere sorteggiate nei giorni 15 e 17 novembre 1941-XX.
(4837)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 64: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Elenco dei titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » estratti il 1° dicembre 1941-XX. Elenco dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati pel rimborso. Distruzione di titoli al portatore rimborsati.
(4766)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 26 settembre 1941-XIX, n. 1310.

Istituzione di un posto di 2° segretario presso la Regia legazione in Montevideo.

N. 1310. R. decreto 26 settembre 1941, col quale sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito, presso la Regia legazione in Montevideo, un posto di 2° segretario.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1941-XX

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. 1311.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Giovanni Josti » di Mortara ad accettare una donazione.

N. 1311. R. decreto 17 ottobre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica presso la Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Giovanni Josti » di Mortara viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 20.000 fatta dall'ing. Giacinto Motta e viene approvato lo statuto della Fondazione « Ettore Motta ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1941-XX

REGIO DECRETO 24 ottobre 1941-XIX, n. 1312.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile « Regina Elena » di Imola.

N. 1312. R. decreto 24 ottobre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile « Regina Elena » di Imola viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1941-XX

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 30 novembre 1941-XX.

Disposizioni integrative del bando 24 ottobre 1941-XIX concernente l'istituzione di un assegno speciale per il personale militare o militarizzato dislocato nel territorio dell'Africa settentrionale.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta nei territori dello Stato;

Visto il bando del 28 novembre 1940-XIX con il quale si determina che è zona delle operazioni tutto il territorio della Libia;

Visto il bando del 24 ottobre 1941-XIX, concernente l'istituzione di un assegno speciale per il personale militare o militarizzato dislocato nel territorio dell'Africa settentriale;

Ordina:

Art. 1.

L'assegno speciale stabilito dal bando del 24 ottobre 1941-XIX, per il personale militare o militarizzato dislocato nel territorio dell'Africa settentrionale, compete anche durante i viaggi da e per il territorio predetto, nonchè durante la permanenza nelle acque territoriali del territorio medesimo:

a) al personale della Regia marina, a quello della Regia guardia di finanza, ramo mare, e a quello della Regia aeronautica appartenente al servizio di bordo, quando siano imbarcati su navi militari;

b) al personale militare che presta servizio su navi mercantili requisite o noleggiate dallo Stato.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; esso ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1941-XIX.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 30 novembre 1941-XX

MUSSOLINI

(4813)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 novembre 1941-XX.

Conferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dei fascisti Aldo Vidussoni, Giovanni Belelli e Davide Fossa e riconoscimento della qualità medesima ai fascisti Antonino Li Calzi e Armando Morini.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1940-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Aldo Vidussoni quale segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Enna;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1941-XIX con il quale i fascisti Giovanni Belelli e Davide Fossa venivano nominati segretari federali « comandati » con incarichi speciali;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale si dichiara che i fascisti Aldo Vidussoni, Giovanni Belelli e Davide Fossa cessano, rispettivamente, dalla carica di segretario federale di Enna e di segretari federali « comandati » e vengono nominati Ispettori del P.N.F. e che i fascisti Antonino Li Calzi ed Armando Morini vengono, rispettivamente, nominati segretario federale di Enna e segretario federale « comandato »;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Ai fascisti Aldo Vidussoni, Giovanni Belelli e Davide Fossa è confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la qualità di Ispettori del P.N.F. — e come tali componenti del Consiglio nazionale del P.N.F. — cessando, rispettivamente, per la qualità di segretario federale di Enna e di segretari federali « comandati ».

È riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai fascisti Antonino Li Calzi ed Armando Morini, rispettivamente per la qualità di segretario federale di Enna e di segretario federale « comandato » e, come tali, componenti del Consiglio nazionale del P.N.F.

Roma, addì 3 novembre 1941-XX

MUSSOLINI

(4814)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 novembre 1941-XX.

Cessazione dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del generale Francesco Pricolo e riconoscimento della qualità medesima al generale Rino Corso Fougier.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto in data 31 ottobre 1939-XVIII col quale il generale Francesco Pricolo veniva nominato Sottosegretario di Stato per l'aeronautica;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1939-XVIII con il quale al generale Francesco Pricolo veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di Sottosegretario di Stato per l'aeronautica;

Visto il R. decreto in data odierna con il quale il generale Francesco Pricolo cessa dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'aeronautica e viene nominato in sua vece il generale Rino Corso Fougier;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il generale Francesco Pricolo cessa dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Al generale Rino Corso Fougier è riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, in dipendenza della carica di Sottosegretario di Stato per l'aeronautica, e, come tale, componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 15 novembre 1941-XX

MUSSOLINI

(4815)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 novembre 1941-XX.

Autorizzazione all'Istituto Mobiliare Italiano ed al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali a concedere operazioni di credito a favore dell'industria cinematografica italiana.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 3 del R. decreto-legge 19 luglio 1941-XIX, n. 865;

Di intesa con i Ministri per le finanze e per la cultura popolare;

Decreta:

Articolo unico.

L'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) ed il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'IMI) sono singolarmente autorizzati a concedere operazioni a favore dell'industria cinematografica italiana, nei limiti e con le modalità indicate nell'art. 3 e seguenti del R. decreto-legge 19 luglio 1941-XIX, n. 865, e con le condizioni che verranno stabilite in apposite convenzioni da stipulare tra il Ministero delle finanze ed i predetti istituti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1941-XX

MUSSOLINI — DI REVEL — PAVOLINI

(4816)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 25 novembre 1941-XX.

Approvazione della donazione a favore della G.I.L. della Caserma Michelessi in Teramo.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che allo scopo di dotare gli organizzati locali di una propria « Casa della G.I.L. » il comune di Teramo è venuto nella determinazione di cedere a titolo gratuito:

a) i fabbricati denominati « Caserma Michelessi » siti in Teramo, al viale Bovio, in confine con via dei Mulini, Ce-

rulli, edificio scolastico, composti di piani due e vani otto, di una piccola zona di suolo scoperta staccata dalla rimanente parte, in catasto al numero di mappa 1758;

b) casa già adibita a fabbrica di liquori, distinta in catasto con i numeri di mappa 1756 e 1357;

c) un appezzamento di terreno sito in Teramo, al viale Bovio, costituito da un'area in comune con quella sub a), con muro di cinta che divide l'immobile dalla villa comunale, della superficie di mq. 3615, in catasto sotto l'art. 6464 *bis* n. 18, sez. *C*, col reddito di L. 36,45 e parte del n. 25 pure sez. *C*, per moggia 1.41.47, col reddito di L. 4,85 del valore complessivo di L. 260.000;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di cessione 30 luglio 1941-XIX, n. 1352, di repertorio dott. cav. uff. Pasquale Balducci fu Diego, segretario capo del comune di Teramo nella facoltà dell'art. 89 del testo unico della legge comunale e provinciale, registrato a Teramo il 3 settembre 1941-XIX, al n. 131, mod. I, vol. 110, ivi trascritto il 3 ottobre 1941-XIX, mod. 60, vol. 633, n. 4645, e mod. 63, n. 3991;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La cessione a titolo gratuito disposta dal comune di Teramo a favore della G.I.L., è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1941-XX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SERENA

(4738)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 25 novembre 1941-XX.

Approvazione dell'acquisto, da parte della G.I.L., di un'area occorrente per l'istituzione di una colonia elioterapica in Tolentino.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che allo scopo di istituire una colonia elioterapica in Tolentino (Macerata) era opportuno acquistare:

a) da Stefano Gentiloni Silveri fu Aristide, un appezzamento di terreno sito in Tolentino, contrada Bura, distinto nel vecchio catasto coi nn. 591 res, 591/866, 592 res, 580 res, 581 res-res, 581/865 res, 582 f), 583 res, 590 res, 585 res, 593 res, della mappa S. Diego e col n. 844 res della mappa Maestà, della superficie complessiva, secondo il possesso di mq. 7774,18 e catastale di Ea. 0.92.60, del reddito imponibile di L. 27,45, confinante con proprietà Ruggeri, Brancadori, strada comunale, residua proprietà del venditore, salvo ecc..., distinto al nuovo catasto al foglio 61, porzione dei nn. 32, 33 e 24;

b) da Maria Teresa Brancadori fu Francesco ved. Zonghi, un appezzamento di terreno sito in comune di Tolentino, contrada Bura, distinto nel vecchio catasto alla mappa S. Diego, coi n. 594 n), e 5890, della superficie secondo il possesso di mq. 454,18 e catastale di ettari 0.07.80, del reddito di L. 2,04, confinante con proprietà Ruggeri, Gentiloni-Silveri e residua proprietà della venditrice, salvo ecc. ...., distinta nel nuovo catasto al foglio 61, n. 56;

Considerata l'opportunità di tale acquisto;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di compra-vendita 25 settembre 1941-XIX, n. 1754 di repertorio, a rogito notaio dott. Renzo Papi residente in Macerata, ivi registrato il 2 ottobre 1941-XIX, al n. 489, vol. 152, e trascritto il 3 ottobre 1941-XIX, al n. 2339 d'ordine del reg. gen., vol. 425, all'art. 39268 del registro part., vol. 195;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

L'acquisto dell'area occorrente per istituire la colonia elioterapica in Tolentino, è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1941-XX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SERENA

(4739)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO CENTRALE DEI BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI

Annullamento di marchio di fabbrica

Il marchio di fabbrica n. 60746, registrato il 23 dicembre 1939, al nome di Ettore Grassi & Giuseppe Rotta e compreso nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1940-XVIII, n. 111, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dai titolari, con dichiarazione del 18 luglio 1940 autenticata dal notaio dott. Luigi Barassi a Milano e presentata presso l'Ufficio provinciale delle corporazioni di Milano, il 16 ottobre 1941-XIX.

(4804) *Il direttore*: ZENGARINI.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi delle biciclette ed accessori

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 183 del 2 dicembre corrente, ha disposto che, con decorrenza dal 15 corrente mese, i rivenditori di biciclette ed accessori dovranno tenere esposti i listini dei prezzi di vendita da essi praticati.

Una copia dei suddetti listini dovrà essere inviata ai locali Consigli provinciali delle corporazioni, con l'indicazione della maggiorazione che i rivenditori hanno applicato sui prezzi di acquisto.

Nello stesso tempo le ditte fabbricanti biciclette e accessori comunicheranno entro il 15 dicembre prossimo alla Confederazione fascista degli industriali i prezzi di vendita da esse praticati.

(4832)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente del Consorzio dell'Oglio

Con R. decreto 3 ottobre 1941-XIX, n. 5513, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1941-XX, al reg. 25 Lavori pubblici, foglio 20, il gr. uff. dott. Gino Cacciari è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio dell'Oglio per il quadriennio 2 ottobre 1941-XIX-1945-XXIII.

(4801)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita del Consolidato 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 56

E' stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita Cons. 3,50 %, n. 382124, di annue L. 140, intestato a Brizio Bianca di Antonio moglie a Moraglia Antonio.

Poichè detto certificato è mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla richiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 3 ottobre 1941-XIX

(3994) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 1° dicembre 1941-XX - N. 238

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,25	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7820	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	79,20
Id. 3,50 % (1902)	76,40
Id. 3 % lordo	52,525
Id. 5 % (1935)	94,775
Redimibile 3,50 % (1934)	74,725
Id. 5 % (1936)	95,875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,975
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,775
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,15
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	97,675
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,85
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,70

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 2 dicembre 1941-XX - N. 239

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,25	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7820	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	79,475
Id. 3,50 % (1902)	76,625
Id. 3 % lordo	52,525
Id. 5 % (1935)	94,70
Redimibile 3,50 % (1934)	74,55
Id. 5 % (1936)	95,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,975
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,75
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,15
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	97,575
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	98,10
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,65

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di certificati di rendita Consolidato 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 77.

E' stato denunziato lo smarrimento delle ricevute relative alle rate semestrali d'interessi scadute al 1° luglio 1937, appartenenti ai certificati di rendita Cons. 3,50 % numeri 237045, 678677, rispettivamente dell'annua rendita di L. 126 e 171,50, nonchè quelle scadute al 1° gennaio 1938 appartenenti al menzionato certificato n. 237045, nonchè a quello n. 649176 di annue L. 147, intestate a Fragapane Vacirca Salvatore fu Rosario.

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento delle rate semestrali, mediante buono a favore dell'avente diritto.

Roma, addì 3 novembre 1941-XX

(4438) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto dell'uso delle uova nella fabbricazione dei liquori

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con circolare telegrafica n. 655 in data 21 novembre 1941-XX, facendo seguito alla circolare telegrafica n. 516 del 4 settembre u. s., ha vietato, a datare dal 22 novembre 1941-XX, l'impiego delle uova fresche nella fabbricazione dei liquori del tipi Marsaluovo, Vov, zabaione, ecc., e in qualsiasi altro prodotto a carattere voluttuario.

(4830)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a sette posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto nel ruolo del personale civile dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116 e successive integrazioni;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive integrazioni;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 614;
Vista la legge 4 luglio 1941, n. 1080;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo in data 19 ottobre 1940-XVIII;
Viste le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1306-3-7/1.3.1. del 29 settembre 1940-XVIII e n. 23796/1175-2-7-6/1.3.1 del 6 settembre 1941-XIX, con le quali il Ministero della Marina è stato autorizzato a bandire il concorso per complessivi 8 posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto nel corrispondente personale civile per le Direzioni armi e armamenti navali;
Considerato che, in applicazione del R. decreto 8 aprile 1939, n. 2241, uno dei posti sopraindicati sarà riservato agli aiuti e assistenti universitari e conferito con le modalità di cui al R. decreto medesimo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto nel ruolo del personale civile dei fisici od ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 10° (gruppo A) dell'ordinamento gerarchico, divisi nelle seguenti specialità:

Fisici	n. 3
Ingegneri elettrotecnici	» 4
Totale	n. 7

Al candidato giudicato idoneo, classificato immediatamente dopo i vincitori, potrà essere conferito il posto riservato agli aiuti ed assistenti universitari in applicazione del R. decreto 8 aprile 1939, n. 2241, di cui alla premessa, qualora rimanga scoperto.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini di razza non ebraica che siano iscritti al P.N.F. o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati al n. 6 del seguente art. 4 e, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di anni 35.

Detto limite massimo di età è elevato ad anni 40, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari anche se in qualità di assimilati o militarizzati; per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero anche se in qualità di assimilati o militarizzati, o che siano decorati al valore militare o promossi di grado militare per merito di guerra, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilitati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932 del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati ai termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per gli aspiranti che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose, a sensi del R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo, nonchè per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343. Si prescinde inoltre dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile e salariato non di ruolo che, alla data del 14 giugno 1941, presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica anche per il servizio in colonia che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili - Divisione personali civili - Sezione 2ª), non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;
c) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;
d) la specialità per le quali intendono concorrere;
e) se intendano avvalersi della facoltà di cui al paragrafo II dell'allegato programma di esami.

I candidati dovranno inoltre dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per le operazioni belliche compiute in servizio non isolato all'estero, debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi Universitari Fascisti. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. La iscrizione non è richiesta per i mutilati o invalidi di guerra.

I certificati di appartenenza ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovranno contenere l'attestazione che l'iscrizione è stata ininterrotta ed essere in ogni caso vistati per ratifica dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice-Segretari del P.N.F. o da un Segretario Federale comandato presso il Direttorio Nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica dell'E. il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

I candidati ex combattenti non iscritti al P.N.F. potranno essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F., ma la loro eventuale nomina è in ogni caso subordinata all'accettazione della domanda stessa;

3) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini italiani dello Stato gli italiani non regnicoli, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale, nonchè i cittadini albanesi;

4) certificato, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

7) diploma originale (o copia autentica di esso) di laurea in fisica o in ingegneria industriale (sottosezione elettrotecnica).

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

8) certificato dal quale risulti che il concorrente ha sostenuto l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione (limitatamente ai laureati in ingegneria industriale);

9) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939, abbiano partecipato, anche in qualità di militarizzati o assimilati, alle relative operazioni militari, per i combattenti dell'attuale guerra e per coloro che rivestano la qualità di invalido di guerra — compresi quelli della guerra attuale — o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, anche se in qualità di assimilati o militarizzati.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno presentare il certificato di esito di leva.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero anche se in qualità di militarizzati o assimilati ed i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero anche se in qualità di militarizzati o assimilati dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal competente Comitato provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e vidimato dal Prefetto;

10) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tale caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

I candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio e una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con persona straniera e, nell'affermativa, la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto R. decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

I candidati che abbiano figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 6, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono nelle Colonie, nonchè quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I candidati che risiedono all'estero potranno produrre i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale, fermo l'obbligo di presentare in termine la domanda di ammissione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della Marina e sarà così composta:

presidente: un ufficiale ammiraglio o generale A.N.;

membri: un ufficiale superiore A.N.; due professori di Regia università o della Regia Accademia navale; un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°;

segretario: un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al IX.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Roma ed eventualmente in altre sedi che il Ministero si riserva di designare. Le prove si svolgeranno nei

giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960, del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di dieci punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova così scritta come orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti e rapportando infine la somma in ventesimi.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, dal R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156, dalla legge 4 luglio 1941, n. 1080 nonchè dall'art. 12 della legge 14 giugno 1940, n. 1014.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1927, n. 2179 e nell'art. 3 della legge 25 settembre 1940, n. 1458, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero anch se in qualità di militarizzati o assimilati nonchè degli invalidi della guerra attuale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nell'articolo 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179 e nell'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, anche se in qualità di militarizzati o assimilati, nonchè dei cittadini che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimiliati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706 e nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari, anche se in qualità di militarizzati o assimilati, e degli orfani dei caduti dell'attuale guerra;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

e) nell'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 233 a favore di coloro che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare lo esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 916,97, lorde oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1941-XX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

PROGRAMMA DI ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE:

(*Comuni alle due specialità*)

I. — Tema su argomento di fisica generale (coefficiente 2).

II. — Traduzione in italiano di un brano di argomento tecnico dal francese e dal tedesco. Il candidato può chiedere di sostituire la traduzione dal tedesco con una dall'inglese, e può anche aggiungere quest'ultima alle altre due; in quest'ultimo caso la traduzione in più è valutata come prova facoltativa.

N.B. — Per le prove facoltative di lingue estere, la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungersi al voto finale di graduatoria. La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Non è ammesso l'uso del vocabolario.

(Coefficiente 1).

Riservate ai candidati alla specialità fisico.

III. — Tema su argomento di ottica nei limiti seguenti (Coefficiente 2):

Luce e calore. Emissione. Assorbimento. Illuminazione. Fotometria. Riflessione. Specchi piani e curvi. Prismi riflettenti. Rifrazione. Prismi e rifrazione. Dispersione. Spettro.

Proprietà cardinali dei sistemi ottici centrali (Ottica di Gauss). Lenti e sistemi di lenti.

Aberrazioni geometriche e cromatiche (Ottica di Seidel). Strumenti ottici. Metodi di correzione e di calcolo. Potere risolutivo di uno strumento ottico.

Lente d'ingrandimento. Microscopio. Cannocchiale (galileano, astronomico, terrestre). Collimatore. Obbiettivo fotografico.

Occhio. Visione binoculare. Strumenti binoculari e stereoscopici.

Sestante. Telemetri (monostatici; bistatici; a depressione). Periscopi. Congegni di puntamento. Inclinometri.

Fari e proiettori. Strumenti ottici di segnalazione. Strumenti topografici e geodetici. Strumenti fotogrammetrici. Spettroscopi a prismi. Rifrattometri.

Interferenze. Diffrazione. Interferometri. Polarimetri. Spettroscopi a reticolo.

IV. — Tema su argomento di fotografia nei limiti seguenti (coefficiente 2):

Obbiettivi (tipi diversi), caratteristiche principali, proprietà, scelta, collaudo, impiego. Lenti addizionali. Filtri colorati. Otturatore (al diaframma o focale).

Apparecchi da presa. Apparecchi d'ingrandimento e di riproduzione. Apparecchi di proiezione. Apparecchi per riproduzione.

Materiale sensibile negativo e positivo ai sali d'argento su lastra, pellicola e carta. Sensitometria generale. Sensitometria cromatica. Potere risolutivo. Illuminazione inattinica per il trattamento del materiale sensibile.

Sensibilizzazione e desensibilizzazione. Sviluppo. Fissaggio. Lavaggio. Essicamento, rinforzo, indebolimento. Viraggio. Stampa dei positivi. Apparecchi speciali per stampa.

Stereofotografia. Microfotografia. Metallografia. Radiografia. Fotografia con i raggi ultra violetti od infra rossi. Fotografia a colori. Cinematografia (presa e proiezione).

Riservate ai candidati alla specialità elettrotecnico:

III. — Tema su argomenti di elettrotecnica nei limiti seguenti (coefficiente 2):

Teoria e funzionamento delle macchine elettriche. Trasformatori. Macchine asincrone. Macchine sincrone. Dinamo a corrente continua. Motori a corrente continua. Illuminazione elettrica. Unità fotometriche. Lampade a incandescenza e lampade a scarica nel gas. Proiettori. Mutatori e raddrizzatori. Accumulatori. Linee di distribuzione e trasporto dell'energia elettrica.

Misure elettriche. Misure di corrente, di tensione, di resistenza, di induttanza e capacità. Misure di potenza.

Prove di collaudo delle macchine elettriche.

IV. — Tema su argomento di comunicazioni elettriche nei limiti seguenti (coefficiente 2):

Circuiti elettrici a costanti concentrate e a costanti distribuite. Propagazione delle perturbazioni elettriche lungo i fili. Equazione dei telefonisti.

Impedenza delle linee. Linee artificiali. Attenuazione e distorsione. Diafonia.

Quadripoli. Filtri.

Microfoni e telefoni.

Piezelettricità e magnetostrizione.

Circuiti oscillatori. Risonanze. Circuiti accoppiati.

Propagazione delle onde elettromagnetiche.

Tubi elettronici. Rivelatori. Amplificatori. Oscillatori. La modulazione radiotelefonica.

Antenne r. t. Sistemi direttivi.

Tecnica delle comunicazioni con altissime frequenze.

Radiogoniometria.

Prova orale.

a) Discussione sui temi scritti ed argomenti indicati per le prove scritte (coefficiente 2);

b) *Nozioni amministrative, corporative e di statistica* (coefficiente 1):

Ordinamento amministrativo dello Stato. Stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati statali.

Ordinamento corporativo dello Stato. Carta del lavoro. Associazioni sindacali. Federazioni. Confederazioni. Corporazioni. Consiglio nazionale delle corporazioni. Contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti collettivi di lavoro. Magistratura del lavoro. Reati collettivi di lavoro.

Prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai.

Elementi di statistica.

p. *Il Ministro*: RICCARDI

(4809)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a nove posti di chimico aggiunto nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, e successive integrazioni;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 614;
Vista la legge 4 luglio 1941, n. 1060;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII;
Viste le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1306-3-7/1.3.1 del 29 settembre 1940-XVIII e n. 23796/1175-2-7 6/1.3.1 del 6 settembre 1941-XIX, con le quali il Ministero della marina è stato autorizzato a bandire il concorso per complessivi 10 posti di chimico aggiunto nel corrispondente personale civile per le Direzioni armi e armamenti navali;
Considerato che, in applicazione del R. decreto 8 aprile 1939, n. 2241, uno dei posti sopraindicati sarà riservato agli aiuti e assistenti universitari e conferito con le modalità di cui al R. decreto medesimo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a nove posti di chimico aggiunto nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 10° gruppo *A* dell'ordinamento gerarchico. A mente del R. decreto 9 aprile 1931, n. 472, al personale dei chimici viene concesso anche un premio per maneggio di sostanze tossiche oltre all'eventuale indennità di capo laboratorio.

Al candidato giudicato idoneo, classificato immediatamente dopo il vincitore, potrà essere conferito il posto riservato agli aiuti ed assistenti universitari in applicazione del R. decreto 8 aprile 1939, n. 2241, di cui alle premesse, qualora rimanga scoperto.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica che siano iscritti al P.N.F. o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati al n. 6 del seguente art. 4 e, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di anni 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 35, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, anche se in qualità di militarizzati o assimilati, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

ad anni 39 per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero anche se in qualità di militarizzati o assimilati o che siano decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati ai termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 30 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per gli aspiranti che siano soci di diritto della Unione Fascista fra le famiglie numerose, ai sensi del R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alle lettere *b*) e *c*) e tutte con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo nonchè per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Si prescinde inoltre dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile e salariato non di ruolo che, alla data del 14 giugno 1941, presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, anche per il servizio in colonia, che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della Marina (Direzione generale dei personali civili - Divisione personali civili - Sezione II), non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) se intendano avvalersi della facoltà di cui al paragrafo II dell'allegato programma di esami.

I candidati dovranno inoltre dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per le operazioni belliche compiute in servizio non isolato all'estero, debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante la iscrizione del candidato a seconda dell'età al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. I certificati di appartenenza ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovranno contenere l'attestazione che l'iscrizione è stata ininterrotta ed essere in ogni caso vistati per ratifica dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice-Segretari del P.N.F. o da un Segretario Federale comandato presso il Direttorio Nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso. La iscrizione non è richiesta per mutilati o invalidi di guerra.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica dell'E. il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice-segretario.

I candidati ex combattenti non iscritti al P.N.F. potranno essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F., ma la loro eventuale nomina è in ogni caso subordinata all'accettazione della domanda stessa;

3) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini italiani dello Stato gli italiani non regnicoli, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale, nonchè i cittadini albanesi;

4) certificato, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

7) diploma originale (o copia autentica di esso) di laurea in chimica, in chimica farmacia o chimica industriale, ovvero diploma di ingegnere chimico o di ingegnere industriale; non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

8) certificato dal quale risulti che il concorrente ha sostenuto l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione;

9) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali e in quelli di laurea;

10) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939, abbiano partecipato, anche in qualità di militarizzati o assimilati, alle relative operazioni militari, per i combattenti dell'attuale guerra e per coloro che rivestano la qualità di invalido di guerra — compresi quelli della guerra attuale — o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, anche se in qualità di assimilati o militarizzati.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno presentare il certificato dell'esito di leva.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero anche se in qualità di militarizzati o assimilati e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero anche se in qualità di militarizzati o assimilati dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal competente Comitato Provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli Orfani di guerra e vidimato dal Prefetto;

11) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tale caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

12) I candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio e una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con persona straniera e nell'affermativa, la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

I candidati che abbiano figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia;

13) tutti i titoli che il candidato riterrà di produrre per certificare la propria idoneità e abilità all'esercizio della professione di chimico.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 3, 4, 5 e 6, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono nelle Colonie, nonchè quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I candidati che risiedono all'estero potranno produrre i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale, fermo l'obbligo di presentare in termine la domanda di ammissione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della Marina e sarà così composta:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o generale A.N.;

Membri: un ufficiale superiore A.N., un professore di chimica di Regia università o della Reale Accademia navale; un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, un funzionario del ruolo dei chimici delle Direzioni armi e armamenti navali;

Segretario: un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche, e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo a Livorno ed eventualmente in altre sedi che il Ministero si riserva di designare. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960, del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Prima di sottoporre i candidati alle prove di esame la Commissione procederà alla ricognizione e valutazione di tutti i titoli che i candidati stessi avranno creduto di presentare per certificare la propria idoneità e abilità nell'esercizio della professione in chimica.

All'uopo verrà assegnato un voto complessivo per ogni candidato da 0 a 5 che contribuirà a formare il punto finale nel modo indicato nel successivo art. 8.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova così scritta come orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti, ed aggiungendo a tale somma — rapportata in ventesimi — il punto eventualmente assegnato a ciascun candidato per i titoli di cui al precedente articolo.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, dal R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, dalla legge 4 luglio 1941, n. 1080, nonchè dall'art. 12 della legge 14 giugno 1940, n. 1014.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, e nell'art. 3 della legge 25 settembre 1940, n. 1458, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero anche se in qualità di militarizzati o assimilati, nonchè degli invalidi della guerra attuale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, e nell'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, rispettivamente a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939, abbiano partecipato alle relative operazioni militari anche se in qualità di militarizzati o assimilati, nonchè dei cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari anche se in qualità di militarizzati o assimilati e degli orfani dei caduti dell'attuale guerra;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultano regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

e) nell'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 233, a favore di coloro che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 916,97 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1941-XX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte.

I. — Tema su un argomento di chimica tecnologica (coefficiente 2).

II. — Traduzione dal francese in italiano di un brano di chimica tecnologica. Idem dal tedesco oppure dall'inglese a scelta del candidato (coefficiente 1).

Non è ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate. In tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa.

NB. — Per le prove facoltative di lingue estere, la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua, da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Prova pratica.

Analisi chimica qualitativa e quantitativa, quest'ultima comprendente almeno due determinazioni; relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 2).

NB. — La Commissione esaminatrice prepara tre campioni diversi da analizzare, assegnando a ciascuno un numero; uno dei candidati estrae a sorte il tema da svolgere. La commissione può autorizzare la consultazione di speciali trattati. Determina la durata della prova.

Prova orale.

a) Discussione sulla prima prova scritta e su quella pratica e argomenti di chimica tecnologica (coefficiente 2).

b) Nozioni amministrative, corporative e di statistica (coefficiente 1):

Ordinamento amministrativo dello Stato.

Stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati statali.

Ordinamento corporativo dello Stato. Carta del lavoro. Associazioni sindacali. Federazioni. Confederazioni. Corporazioni. Consiglio nazionale delle corporazioni. Contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti collettivi di lavoro. Magistratura del lavoro. Reati collettivi di lavoro.

Prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai.

Elementi di statistica.

p. *Il Ministro*: RICCARDI

(4810)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a quattro posti di specialista aggiunto nel personale civile degli specialisti per il Laboratorio sperimentale di La Spezia.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116 e successive integrazioni;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive integrazioni;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 614;
Vista la legge 4 luglio 1941, n. 1080;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Vista la legge 15 aprile 1940, n. 237;
Visto il Decreto del DUCE del Fascismo Capo del Governo in data 19 ottobre 1940-XVIII;
Viste le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1306-3-7/1.3.1 del 29 settembre 1940-XVIII e n. 23796/1175-2-7-6/1.3.1 del 6 settembre 1941-XIX, con le quali il Ministero della Marina è stato autorizzato a bandire il concorso per complessivi 4 posti di specialista aggiunto nel personale civile degli specialisti per il Laboratorio sperimentale di La Spezia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a quattro posti di specialista aggiunto, nel personale civile degli specialisti per il Laboratorio sperimentale di La Spezia con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado X, gruppo *A*, dell'ordinamento gerarchico, divisi nelle seguenti specialità:

Chimici	1
Tecnologi	1
Fisici	2
Totale	4

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica che siano iscritti al P.N.F. o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati al n. 6 del seguente articolo 4 e, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 31.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 36 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, anche se in qualità di militarizzati o assimilati, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

ad anni 39 per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero anche se in qualità di militarizzati o assimilati o che siano decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino inscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a' termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 31 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per gli aspiranti che siano soci di diritto della Unione Fascista fra le famiglie numerose, ai sensi del R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alle lettere *b*) e *c*) e tutte con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo, nonchè per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343. Si prescinde inoltre dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile e salariato non di ruolo che, alla data del 14 giugno 1941, presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, anche per il servizio in Colonia, che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia Marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili - Divisione personali civili - Sezione II),

non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le specialità per le quali intendono concorrere;

e) se intendano avvalersi della facoltà di cui ai paragrafi II degli allegati programmi di esami relativi a ciascuna specialità.

I candidati dovranno inoltre dichiarare, sotto la loro personale responsabilità di non appartenere alla razza ebraica.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per le operazioni belliche compiute in servizio non isolato all'estero, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovranno contenere l'attestazione che l'iscrizione è stata ininterrotta ed essere in ogni caso vistati per ratifica dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica dell'E. il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice-segretario.

I candidati ex combattenti non iscritti al P.N.F. potranno essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F., ma la loro eventuale nomina è in ogni caso subordinata all'accettazione della domanda stessa;

3) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini italiani dello Stato gli italiani non regnicoli, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale, nonchè i cittadini albanesi;

4) certificato, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

7) diploma originale o copia autenticata:

di laurea in chimica o in chimica industriale o in ingegneria chimica per la specialità chimico;

di laurea in fisica o in ingegneria industriale o navale e meccanica per la specialità fisico e tecnologo;

8) certificato dal quale risulti che il concorrente ha sostenuto, per coloro che ne abbiano l'obbligo, l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione;

9) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali e in quelli di laurea;

10) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939, abbiano partecipato, anche in qualità di militarizzati o assimilati alle relative operazioni militari, per i combattenti dell'attuale guerra e per coloro che rivestano la qualità di invalidi di guerra — compresi quelli della guerra attuale — o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, anche se in qualità di assimilati o militarizzati.

Coloro che non hanno prestato servizio militare, dovranno presentare il certificato di esito di leva.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero anche se in qualità di militarizzati o assimilati e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero anche se in qualità di militarizzati o assimilati dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e vidimato dal Prefetto;

11) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

12) i candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio e una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con persona straniera e nell'affermativa, la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'Interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

I candidati che abbiano figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia;

13) tutti i titoli che il candidato riterrà di produrre per certificare la propria idoneità e abilità all'esercizio della professione di specialista di laboratorio.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 6, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono nelle Colonie nonchè quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I candidati che risiedono all'estero potranno produrre i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale, fermo l'obbligo di presentare in termine la domanda di ammissione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta come segue:

un generale del Genio navale, presidente;

un professore universitario o della Regia accademia navale per ciascuna specialità, membro;

un ufficiale superiore del Genio navale, membro;
un funzionario di carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro;
un funzionario del ruolo degli specialisti di Laboratorio di grado non inferiore all'8°, membro.
Avrà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche e orali, giusta gli appositi programmi.
Essi avranno luogo in La Spezia ed eventualmente in altre sedi che il Ministero si riserva di designare. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 di 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.
Prima di sottoporre i candidati alle prove di esame la Commissione procederà alla ricognizione e valutazione di tutti i titoli che i candidati stessi avranno creduto di presentare per certificare la propria idoneità e abilità nell'esercizio della professione.
All'uopo verrà assegnato un voto complessivo per ogni candidato da 0 a 5 che contribuirà a formare il punto finale nel modo indicato nel successivo art. 9.

Art. 9.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.
Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.
La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova così scritta come orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti, ed aggiungendo a tale somma — rapportata in ventesimi — il punto eventualmente assegnato a ciascun candidato per i titoli di cui al precedente articolo.
A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, dal R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, della legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, nonchè dall'art. 12 della legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 1014.

Art. 10.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:
a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, e nell'art. 3 della legge 25 settembre 1940, n. 1458, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero anche se in qualità di militarizzati o assimilati, nonchè degli invalidi della guerra attuale;
b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, e nell'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939, abbiano partecipato alle relative operazioni militari anche se in qualità di militarizzati o assimilati, nonchè dei cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;
c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706 e nella legge 25 settembre 1940, n. 1458 rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari anche se in qualità di militarizzati o assimilati e degli orfani dei caduti dell'attuale guerra;
d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;
e) nell'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 233, a favore di coloro che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 10° del gruppo *A*.
Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio dei Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 12.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 916,97 lorde oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo.
Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1941-XX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

PROGRAMMA DI ESAME

a) *Per la specialità chimico.*

PROVE SCRITTE.

I. — Tema su argomento di chimica tecnologica (coefficiente 2).
II. — Traduzione dal francese in italiano di un brano di chimica tecnologica. Idem dal tedesco oppure dall'inglese, a scelta del candidato (coefficiente 1).
Non è ammesso l'uso del vocabolario.
Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate. In tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa.
NB. — Per le prove facoltative di lingue estere, la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungersi al voto finale di graduatoria.
La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

PROVE PRATICHE.

I. — Analisi chimica qualitativa e quantitativa, questa ultima comprendente almeno due determinazioni e relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 2).
II. — Analisi tecnologica dei prodotti industriali sottoindicati in uso presso la Regia marina, con riconoscimento delle eventuali adulterazioni o alterazioni di prescritte caratteristiche, e relazione scritta sul metodo seguito e sui risultati ottenuti: olii e grassi lubrificanti, olii vegetali, sostanze grasse, saponi duri e molli, colori minerali, pigmenti, pitture ad olio a smalto antiruggine e sottomarine, vernici, materiali per vernici, materiali refrattari, materiali coibenti, carboni, petroli, benzina, metalli, leghe diverse, oggetti argentati, gomme, acidi solforici per accumulatori, prodotti chimici vari (coefficiente 2).
NB. — La Commissione esaminatrice prepara per ciascuna prova tre temi di analisi assegnando a ciascuno un numero; uno dei candidati estrae a sorte il tema da svolgere. La Commissione può autorizzare la consultazione di determinati trattati. Determina la durata di ciascuna prova.

PROVA ORALE.

a) Discussione sulla prima prova scritta e sulle prove pratiche. Argomenti di chimica tecnologica (coefficiente 2).

b) Nozioni amministrative, corporative e di statistica (coefficiente 1).

Ordinamento amministrativo dello Stato. Stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati statali.

Ordinamento corporativo dello Stato. Carta del lavoro. Associazioni sindacali. Federazioni. Confederazioni. Corporazioni. Consiglio nazionale delle corporazioni. Contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti collettivi di lavoro. Magistratura del lavoro. Reati collettivi di lavoro.

Prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai. Elementi di statistica.

b) *Per la specialità fisico.*

PROVE SCRITTE.

I. — Tema su argomento di fisica sperimentale (coefficiente 2).

II. — Traduzione dal francese in italiano di un brano di fisica tecnologica. Idem dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato (coefficiente 1).

Non è ammesso l'uso del vocabolario. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate; in tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa.

NB. — Per le prove facoltative di lingue estere, la valutazione espressa da un minimo di 0,10 ad un masismo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

PROVA PRATICA.

Esecuzione di misure inerenti ad uno o più degli argomenti sotto indicati, previa eventuale registrazione degli apparecchi usati e relazione scritta sulle osservazioni eseguite (coefficiente 2). Tempo concesso: 10 ore consecutive.

Taratura di manometri, di pirometri, di termometri, di coppie termoelettriche.

Determinazione del calore specifico di liquido o di un metallo.

Misura di alte temperature con pirometro ottico.

Misura del coefficiente di dilatazione termica.

Punto di fusione, tensione di vapore, punto di solidificazione.

Determinazioni delle caratteristiche più essenziali dei principali strumenti ottici (microscopi, cannocchiali, ecc.).

Misure fotometriche e spettrofotometriche e nefelometriche.

Analisi spettrografica qualitativa di una lega metallica o di una polvere (rilievo visivo o fotografico).

Rilievi di spettri di assorbimento.

Misure di lunghezze d'onda luminosa.

Misure di ionizzazione e radio attività.

Misure elettriche correnti (ad esempio: di resistenza, di capacità, di induttanza, anche in alta frequenza).

Determinazione delle costanti di un galvanometro.

Misure di forze elettromotrici.

Misure di vibrazioni meccaniche lineari e torsionali.

Rilievo delle caratteristiche di una valvola termoionica, o di una cellula fotoelettrica.

PROVA ORALE.

a) Discussione sulla prima prova scritta e sulla prova pratica. Argomenti di fisica sperimentale (coefficiente 2).

b) Nozioni amministrative, corporative e di statistica (coefficiente 1).

Ordinamento amministrativo dello Stato. Stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati statali.

Ordinamento corporativo dello Stato. Carta del lavoro. Associazioni sindacali. Federazioni. Confederazioni. Corporazioni. Consiglio nazionale delle corporazioni. Contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti collettivi di lavoro. Magistratura del lavoro. Reati collettivi di lavoro.

Prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai. Elementi di statistica.

c) *Per la specialità ingegnere.*

PROVE SCRITTE.

I. — Tema su argomento di tecnologia (coefficiente 2).

II. — Traduzione dal francese in italiano di un brano di fisica tecnologica. Idem dal tedesco oppure dall'inglese a scelta del candidato (coefficiente 1).

Non è ammesso l'uso del vocabolario. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate; in tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa.

NB. — Per le prove facoltative di lingue estere, la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

PROVA PRATICA.

Registrazione di un apparecchio di fisica sperimentale o tecnologica scelto da quelli sotto indicati e relazione scritta sul suo impiego in una misura pratica e nell'interpretazione dei risultati ottenuti (coefficiente 2). Tempo concesso (compresa la relazione scritta): sei ore consecutive.

Microscopio.

Dilatometro.

Apparecchio per la determinazione dei punti critici degli acciai.

Apparecchio per la determinazione del potere coprente delle pitture.

Fotometro per la determinazione della brillantezza delle pitture.

Pirometri.

Macchine per la misura della resistenza, trazione e flessione statica dei materiali.

Macchine per la misura della resistenza alla trazione dinamica.

Macchine per la misura della resilienza.

Macchine per la misura della durezza Brinell.

Macchine per la misura della resistenza alla torsione.

Macchine per la misura della resistenza alla fatica.

Macchine per la misura del coefficiente d'attrito dei metalli bianchi.

Macchine per la misura dell'usura dei metalli.

Macchine per la misura del punto di rammollimento dei materiali refrattari.

Apparecchi per la determinazione del modulo di elasticità.

Apparecchi per la misura della resistenza meccanica dei materiali, a caldo.

Flessimetri per la misura delle fibrazioni; vibrografi; torsiografi.

PROVA ORALE.

a) Discussione sulla prima prova scritta e sulla prova pratica (coefficiente 2). Argomenti di tecnologia.

b) Nozioni amministrative, corporative e di statistica (coefficiente 1).

Ordinamento amministrativo dello Stato. Stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati statali.

Ordinamento corporativo dello Stato. Carta del lavoro. Associazioni sindacali. Federazioni. Confederazioni. Corporazioni. Consiglio nazionale delle corporazioni. Contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti collettivi di lavoro. Magistratura del lavoro. Reati collettivi di lavoro.

Prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai. Elementi di statistica.

p. *Il Ministro*: RICCARDI

(4811)

REGIA PREFETTURA DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta nella provincia di Torino, bandito il 31 dicembre 1939-XVIII, e scaduto il 30 novembre 1940-XIX;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui sopra:

1. Baletto Maria . . . . voti 63,687
2. Diana Ernesta . . . . » 63,513
3. Bessone Ada . . . . » 62,450
4. Fontana Giulia . . . . » 61,916
5. Gubetti Giuseppina . . . . » 61,836
6. Robotti Angela . . . . » 61,289
7. Pasquale Pasqualina . . . . » 61,204

8. Monti Rosa . . . . voti 60,237
9. Arnoulet Arnoldina . . . . . . » 60,017
10. Sussetto Rosa. . . . . » 60,012
11. Gelmi Luigia . . . . » 59,603
12. Regruto Santina . . . . » 59,546
13. Musso Enrichetta . . . . . . » 59,310
14. Cavallotti Maria . . . . » 59,912
15. Bottignole Ermenegilda . . . . . » 58,925
16. Accossato Luigia . . . . » 58,899
17. Forneris Francesca. . . . . . . » 58,779
18. Bergonzi Ines . . . . » 57,561
19. Milono Evelina . . . . » 56,406
20. Campasso Adelaide . . . . . . » 56,186
21. Cravero Rosa . . . . » 55,907
22. Gianoglio Irene . . . . » 55,873
23. Degiorgis Teresina. . . . . . . » 55,292
24. Enria Giuseppina. . . . . . . » 55,223
25. Torretta Vittoria . . . . » 55,104
26. Busso Teresa . . . . » 55,081
27. Bertone Anna. . . . . » 54,394
28. Burzio Rosina . . . . » 54,270
29. Manardo Angela . . . . » 54,128
30. Depetris Caterina . . . . . . » 54,057
31. Grappio Palmina . . . . » 53,576
32. Enrico Alma . . . . » 53,513
33. Pinna Antonia . . . . » 53,391
34. Ballesio Anna . . . . » 53,312
35. Vigna Giustina . . . . » 53,165
36. Graneris Adriana . . . . » 52,375
37. Ballerio Pia . . . . » 52,187
38. Venturino Rosina . . . . » 52,177
39. Osella Antonia . . . . » 51,533
40. Rosso Venanzia . . . . » 51,103
41. Miglio Caterina . . . . » 50,937
42. Scopelliti Brigida . . . . » 50,363
43. Rapa Elisabetta . . . . » 49,937
44. Oria Augusta . . . . » 49,863
45. Salvai Emma . . . . » 49,781
46. Ghiglione Rosa . . . . » 49,445
47. Peroglio Domenica . . . . . . » 49,426
48. Torreno Caterina . . . . » 48,937
49. Robione Caterina . . . . » 48,462
50. Corrado Annetta . . . . » 48,135
51. Ponsetto Mattea . . . . » 48,062
52. Ducato Maria . . . . » 47,916
53. Zucca Carolina . . . . » 47,843
54. Scaglione Emma . . . . » 47,296
55. Mosagna Agostina. . . . . . . » 46,786
56. Marengo Caterina . . . . » 46,416
57. Cena Maria . . . . » 45,781
58. Audero Liliana . . . . » 45,500
59. Salmoiraghi Maria . . . . . . » 45,478
60. Moretti Valeria . . . . » 44,992
61. Marino Maria . . . . » 44,312
62. Martinetto Caterina . . . . . . » 43,929
63. Enriore Anna Maria . . . . . . » 43,507
64. Peruzio Eva . . . . » 43,353
65. Bosso Cesarina . . . . » 42,375
66. Coha Margherita . . . . » 40,312
67. Levra Giacinta . . . . » 38,290

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della R. Prefettura di Torino e dei Comuni interessati.

Torino, addì 10 novembre 1941-XX

Il prefetto: DI SUNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il decreto n. 4646 in data 10 novembre 1941-XX con il quale si approva la graduatoria delle candidate al concorso a posti vacanti di ostetrica condotta nella provincia di Torino, bandito il 31 dicembre 1939-XVIII scaduto il 30 novembre 1940-XIX;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta di cui alle premesse, le seguenti candidate dichiarate idonee nel decreto prefettizio n. 4646 div. san. in data 10 novembre 1941-XX, per i posti a fianco di ciascuna indicati:

1. Baietto Maria, Beinasco;
2. Diana Ernesta, Settimo Torinese;
3. Bessone Ada, Rivarolo Canavese;
4. Fontana Giulia, Verrua Savoia;
5. Guberti Giuseppina, Piscina;
6. Robotti Angela Casalborgone;
7. Monti Rosa, Rubiana;
8. Arnoulet Arnoldina, Rivalta di Torino;
9. Sussetto Rosa, Roreto Chisone.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali e pubblicato, per otto giorni consecutivi agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 11 novembre 1941-XX

Il prefetto: DI SUNI

(4781)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Veduto il bando di concorso a cinque posti di ostetrica comunale e consorziale vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1939-XVIII;

Veduta la graduatoria delle concorrenti ai detti posti, approvata con il precedente decreto di pari numero in data 5 novembre 1941-XX;

Vedute le domande a suo tempo presentate dalle ostetriche prime classificate;

Veduto il regolamento per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitari condotti approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse le sottoindicate ostetriche:

1) Trisconi Pia di Celestino, per la condotta ostetrica di Castelletto Cervo;

2) Fontana Giulia di Giovanni, per la condotta ostetrica di Cigliano;

3) Brustia Bernardina di Giuseppe, per la condotta ostetrica di Candelo;

4) Torretti Ausilia di Francesco, per la condotta ostetrica di Bioglio;

5) Faluomi Nazzarena di Nazzareno, per la condotta ostetrica di Scopa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 20 novembre 1941-XX

Il Prefetto

(4726)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.